

Penale Sent. Sez. 5 Num. 33186 Anno 2019

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: BRANCACCIO MATILDE

Data Udiienza: 22/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ABBINANTE GUIDO nato a MARANO DI NAPOLI il 30/09/1956

avverso la sentenza del 30/10/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso

udito il difensore presente. avv. Vannetiello, che espone alla Corte le doglianze mosse alla sentenza impugnata di cui chiede l'annullamento, richiamando la memoria già depositata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, datato 30.10.2017, depositato il 15.12.2017, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa, con rito abbreviato, in data 21.1.2016 dal GUP del Tribunale di Napoli ed appellata da Abbinante Guido, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo B, ascritto all'imputato, e quello di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 22.12.2011, irrevocabile, rideterminando la pena per il primo reato in anni tre di reclusione da aggiungersi alla pena di anni sedici di reclusione di cui alla predetta sentenza passata in giudicato; la Corte napoletana ha revocato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e quella legale durante la pena, mentre ha confermato nel resto la sentenza e, in particolare, la condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui al capo A).

All'imputato vengono contestati, rispettivamente, la costituzione e partecipazione in ruolo apicale dapprima al *clan Di Lauro* (dal febbraio 2000 all'estate 2004, capo A), quindi al *cartello Scissionista* (formatosi in seguito alla cd. faida di Scampia, dal 2004 all'aprile 2011, capo B).

2. Avverso il provvedimento citato propone ricorso per cassazione Abbinante Guido, tramite il proprio difensore avv. Romolo Vignola, deducendo due motivi differenti.

2.1 Con il primo motivo si argomenta violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.; i criteri di valutazione della prova dichiarativa costituita dai narrati dei collaboratori di giustizia sarebbero stati erroneamente applicati dalla Corte d'Appello, che non ha risposto ai motivi di impugnazione riferiti alla inidoneità per genericità delle suddette dichiarazioni a dimostrare che il ricorrente, nei periodi in contestazione, avesse preso parte dapprima all'organizzazione camorristica denominata *clan Di Lauro* e, successivamente, al cd. *cartello Scissionista*.

In tal modo, si sarebbero violati anche gli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità che sovrintendono alla prova della partecipazione di un soggetto ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso, in punto di indicatori attuali dai quali possa logicamente inferirsi detta appartenenza e la permanenza del vincolo mafioso nei diversi, specifici periodi temporali contestati.

Sarebbe stato omesso dal primo giudice il necessario vaglio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la verifica di autonomia delle stesse e la valutazione sulle chiamate in correità *de relato*; alle relative eccezioni difensive formulate in appello il giudice di secondo grado non avrebbe dato risposta.

In particolare, andavano distinte le dichiarazioni che riferivano contenuti appresi per la veicolazione di notizie attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, da quelle che riferivano, invece, vere e proprie informazioni apprese *de relato* in relazione alle

quali l'utilizzabilità è subordinata alla procedura prevista dall'art. 195 cod. proc. pen. che, vista l'utilizzazione del rito abbreviato in primo grado, si traduce quanto meno nel vaglio rigoroso di credibilità soggettiva, oggettiva attendibilità del racconto e verifica di riscontri esterni allo stesso.

Specificamente, si deduce illogicità della motivazione d'appello con cui non si è tenuto conto delle dichiarazioni del collaboratore Pariante Rosario (peraltro riferite a fatti antecedenti all'anno 2000), che davano non presente il ricorrente alla riunione per sancire il passaggio al vertice del clan Di Lauro tra Paolo Di Lauro ed il figlio Cosimo, attribuendo invece un ruolo apicale ad Abbinante Guido (ed agli esponenti della sua famiglia, affiliata al clan Di Lauro), incompatibile con una esclusione da una riunione così importante.

La Corte d'Appello avrebbe ovviato a tale incongruenza sostenendo illogicamente che la presenza o meno a tale riunione fosse irrilevante, non avendo l'Abbinante alcuna capacità di intervento in punto di successione al vertice assoluto del clan Di Lauro.

Anche la parte della motivazione del provvedimento impugnato riferita alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni del collaboratore Piana Giovanni sarebbe illogica:

- l'alleanza tra la famiglia Abbinante ed i Di Lauro, per la gestione di autonome piazze di spaccio di sostanze di stupefacenti, e la possibilità che gli Abbinante si rifornissero talvolta di eroina dai Di Lauro non costituiscono dati sufficienti a sostenere la prova della partecipazione del ricorrente al *clan Di Lauro*, in assenza anche di elementi dai quali desumere che vi fosse una spartizione comune dei proventi del traffico di stupefacenti;

- l'aver svolto occasionalmente funzioni di tramite per le richieste estorsive dei Di Lauro sui territori ove gli Abbinante si occupavano principalmente dello spaccio di sostanze stupefacenti non configura un elemento probatorio sufficiente a far desumere la partecipazione al *clan Di Lauro*.

Si deduce illogicità della motivazione anche con riferimento alle eccezioni difensive formulate in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Prestieri Maurizio e Prestieri Tommaso, dalle quali si evincono dissidi ed allontanamenti tra le famiglie Di Lauro ed Abbinante in epoca antecedente al 2002, eccezioni "liquidate" dai giudici di appello con una motivazione congetturale che assume come fisiologiche fasi di ostilità nei rapporti tra gruppi alleati.

Infine, quanto alla imputazione su B), si deduce egualmente vizio di motivazione là dove il provvedimento impugnato sottovaluta le eccezioni difensive riferite al lungo periodo di detenzione del ricorrente dal 2002 al 2006 e osserva, in via di mera congettura, che il vincolo associativo non viene reciso automaticamente dall'essere il partecipe detenuto, anzi, proprio negli anni in cui Abbinante si trovava ristretto in carcere sarebbe cominciata la sua rimediazione delle alleanze che avrebbe portato alla cd. "scissione" nel 2004.

Infine, si evidenziano vizi motivazionali con riferimento alla ricostruzione della partecipazione del ricorrente al *cartello Scissionista*, che sarebbe stata desunta da generiche dichiarazioni di collaboratori di giustizia sul concorso del ricorrente in alcuni omicidi e sul fatto che tutti i collaboratori ^{avevano} riferito del passaggio degli Abbinante a tale sodalizio camorristico; nonché il difetto di motivazione nella parte in cui viene affrontata la questione dell'omesso riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Pariante Rosario in relazione alla decisione di uccidere tale Montanino, che sarebbe stata adottata nel corso di una udienza del processo contro Di Lauro, senza verifica della presenza del ricorrente in detta udienza.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 416-*bis* cod. pen.

Si sarebbe erroneamente desunta la posizione apicale del ricorrente dal fatto che gli Abbinante siano stati indicati come "persone di prestigio" in altri contesti associativi, da collaboratori ad essi appartenenti, e che gli stessi vengano indicati dal collaboratore di giustizia Piana Giovanni come i titolari di una "piazza di spaccio", sebbene mai, in giurisprudenza, una tale circostanza sia stata individuata quale criterio da cui desumere la configurabilità di partecipazioni al vertice dell'associazione camorristica.

Inoltre, il pentito Pariante aveva indicato i tre fratelli Abbinante, e non solo il ricorrente, in posizione paritaria nella compagine camorristica, mentre addirittura il collaboratore Riccio aveva attribuito ad Abbinante Guido un ruolo inferiore rispetto al fratello Raffaele.

Ciò rende contraddittoria la motivazione impugnata nella parte relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-*bis*, comma 2, cod. pen. in capo al ricorrente.

Il provvedimento impugnato, altresì, omette di indicare quale, tra le differenti ipotesi normative di partecipazione apicale, sia stata riconosciuta nei confronti di Abbinante Guido.

3. In data 21.2.2019 è stata depositata memoria difensiva per il ricorrente a firma di altro suo difensore, l'avv. Vannetiello, con cui si rappresenta il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del ricorrente da due delitti che avevano formato oggetto rilevante del convincimento della Corte d'Appello di Napoli nella sentenza impugnata, poiché ritenuti riscontro a quello di partecipazione mafiosa.

I reati dai quali l'odierno imputato è stato assolto sono quelli di tentato omicidio ed omicidio consumato, commessi ai danni di Montanino Fulvio e Salierno Claudio; la sentenza prodotta ex art. 238-*bis* cod. proc. pen. è quella della Corte di Assise d'Appello di Napoli datata 18.5.2018, divenuta irrevocabile 2.10.2018.

Detta assoluzione, a giudizio della difesa, imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna nel presente procedimento, dovendo essere rivalutata l'affermazione di responsabilità, con riferimento al capo B dell'imputazione ed al passaggio degli Abbinante – del ricorrente, per quel che qui interessa - al cd. cartello Scissionista, alla luce della prova di resistenza rappresentata dalla espunzione dal quadro probatorio dell'elemento, già ritenuto rilevante, del coinvolgimento del ricorrente nel suddetto duplice omicidio.

Altro dato che viene rappresentato come significativo nella memoria difensiva è quello costituito dall'annullamento con rinvio disposto proprio da questa Sezione (con sentenza Sez. 5, n. 32363 del 29 marzo 2018) della sentenza di condanna del ricorrente per l'omicidio di Moccia Giovanni, altro dato di riscontro valorizzato nella decisione di condanna oggi impugnata.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di una rivalutazione completa della posizione dell'imputato, per evitare futuri, possibili contrasti tra giudicati.

Si rappresenta, altresì, che la pronuncia irrevocabile introdotta nel presente giudizio ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. ha sancito il giudizio di inattendibilità di ben sei collaboratori di giustizia tra quelli rientranti nella piattaforma probatoria alla base del provvedimento oggetto di ricorso, sicchè la stessa motivazione di quest'ultimo non può che risaltarne minata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso dell'imputato è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Il ricorso proposto dall'avv. Vignola nell'interesse di Abbinante Guido è inammissibile, sia perché propone questioni che si risolvono in una richiesta di rivalutazione in fatto delle prove alla base della sentenza impugnata, sostanzialmente rivolgendo istanza al Collegio di prospettare una diversa ed alternativa ricostruzione delle risultanze istruttorie di merito, che non può costituire l'oggetto di interesse della decisione in sede di legittimità; sia perché, in parte, si presenta anche generico nell'esposizione dei motivi, non autosufficiente ed aspecifico nel mancato confronto con tutti gli aspetti motivazionali del provvedimento d'appello.
 - 2.1. Ed infatti, come noto, non sono consentite in sede di legittimità deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito della sentenza da parte di questa Corte (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,

riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

E' stato più volte ribadito, in tal senso, che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione dei risultati processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099), restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716).

In realtà, nel ricorso, là dove si argomentano vizi motivazionali, adducendo un *difetto* della struttura ricostruttiva in fatto e processuale della sentenza, si propongono, invece, piuttosto, *diversi approdi* delle risultanze processuali e di prova e si chiede a questa Corte di legittimità, in ultima analisi, non già di pronunciarsi sulla bontà e correttezza del percorso motivazionale adottato dal provvedimento impugnato, bensì di valutarne l'esattezza degli snodi decisionali rispetto ad una alternativa ricostruzione della piattaforma fattuale utilizzata.

Un'operazione siffatta non è consentita al giudice di legittimità che, come noto, vede l'orizzonte della sua verifica circoscritto alla ricerca di vizi logici ed argomentativi della sentenza, direttamente da essa desumibili nel confronto con i principi dettati dal diritto vivente per l'interpretazione delle norme applicate.

2.2. Le considerazioni suddette valgono per entrambi i motivi di ricorso proposti dall'avv. Vignola: le denunciate illogicità della motivazione tali non sono, neppure nella prospettazione difensiva che, in verità, si limita ad evocare illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni del provvedimento impugnato ma descrive, di fatto, queste ultime come approdi non condivisibili ai quali preferisce i propri, peraltro pedissequamente riprodotti dai motivi d'appello.

Proprio con riferimento a tale ultima osservazione, deve essere ribadito che, nel ricorso per cassazione, i motivi difensivi sono da considerarsi aspecifici se mancanti di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456; Sez. 2, n. 36406 del 27/6/2012, Livrieri, Rv. 253983; da ultimo, con riferimento all'applicabilità di tale vizio dell'impugnazione non soltanto al ricorso per cassazione ma anche all'atto di appello, cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), là dove la sentenza di secondo grado, come è nel caso di specie, prende in esame già tutti i profili di doglianza del ricorso, constatazione evidente dalla lettura della loro esposizione svolta nell'apertura del provvedimento della Corte d'Appello di Napoli impugnato dinanzi a questo Collegio.

In merito deve ribadirsi il principio ben espresso da Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo, Rv. 254584, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le eccezioni dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, là dove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento "attaccato" e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (conforme, da ultimo, Sez. 4, n. 38202 del 7/7/2016, Ruci, Rv. 267611).

3. In ogni caso, i motivi di ricorso sono anche, entrambi, manifestamente infondati. Il materiale probatorio dichiarativo utilizzato dalla Corte d'Appello e, prima ancora, dal giudice di primo grado è imponente: diciotto collaboratori di giustizia hanno, sotto più profili tra loro convergenti, disegnato la partecipazione dei fratelli Abbinante e, per quel che più interessa in questa sede, del ricorrente, al famigerato *clan Di Lauro*, gruppo di primo piano del panorama criminale camorristico dell'area napoletana.

Ed in verità la difesa mette in discussione solo pochi tra tali collaboratori di giustizia, lamentandone la non credibilità.

I giudici di merito, secondo lo schema di accertamento rafforzato rispetto alla deduzione di vizi di travisamento della prova costituito dalla cd. doppia pronuncia conforme, hanno passato in rassegna, analizzando puntualmente i motivi d'appello, le dichiarazioni più rilevanti rese dai collaboratori di giustizia predetti, indicandoli singolarmente e facendo compiuto riferimento ai passaggi della sentenza di primo grado, molto dettagliata ed analitica, che ne hanno analizzati i contenuti, sottoponendoli al vaglio di credibilità ed attendibilità consueto, sulla base dei criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto alla differente soglia di utilizzabilità delle dichiarazioni *de relato* rispetto a quelle apprese in ragione della diretta conoscenza dovuta alla veicolazione delle notizie attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, deve rammentarsi che il giudizio si è svolto con rito abbreviato sicchè valgono le speciali regole dettate in tale materia dalle Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, n. 16 del 21/6/2000, Tammaro, Rv. 216246.

Invero, sin da tale pronuncia, con giurisprudenza incontrastata, si è stabilito che il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". Tale negozio processuale di tipo abdicativo

può avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che in esso, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coesistente ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte "secundum legem", ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito.

Ebbene, non vi è dubbio che il vizio dedotto circa l'assenza di compiuti riscontri alle dichiarazioni *de relato* - oltre ad essere stato genericamente proposto, poiché non si specifica la porzione dichiarativa compromessa e neppure se ne indica la rilevanza rispetto ad una piattaforma probatoria che si presenta, invece, ampia e ricca di elementi, sicché, già per tale sola ragione, il motivo si rivela inammissibile - non atterrebbe in ogni caso ad una ipotesi di vizio patologico della prova, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità poc'anzi richiamata, sicché di essa non è possibile proporre in abbreviato la carica negativa rispetto alla prova dei fatti.

Ed infatti, la denunciata violazione di legge processuale anche con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen., per la non corretta valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e l'assenza di adeguati riscontri, è insussistente.

Invero, deve ricordarsi che quelle dell'art. 192 cod. proc. pen. sono, evidentemente, regole di valutazione della prova e nessuna di esse è assistita da sanzioni di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità.

Le doglianze vanno perciò ricondotte tutte alla adeguatezza della motivazione che sostiene l'affermazione di responsabilità: l'idoneità dei riscontri, il loro carattere cioè oggettivo e individualizzante, attiene, infatti, al piano giustificativo-argomentativo della motivazione, sicché la evocazione della violazione di legge per tali doglianze non ha fondamento e le stesse vanno esaminate secondo il parametro dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. quale vizio di motivazione.

In proposito, deve rammentarsi anzitutto che, in nessun caso, nella sentenza impugnata è stato affermato che una accusa o una informazione proveniente da un imputato di reato connesso bastasse da sola a costituire prova dei reati addebitati,

essendosi, al contrario, osservato che esisteva una pluralità di elementi dichiarativi dei collaboratori di giustizia – i quali costituiscono la principale fonte di prova del processo - dalla indiscussa forza probatoria e dalla sostanziale convergenza, che si riscontravano vicendevolmente.

Inoltre, va altresì rammentato, in linea generale, che, allorché oggetto della contestazione è un reato associativo, il *thema decidendum* in relazione al quale vanno misurate le regole dell'art. 192 cod. proc. pen. consiste nella condotta partecipativa - o direttiva, a seconda appunto della contestazione - e cioè nella stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio.

Non rileva perciò che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non si riferiscano ai medesimi particolari o alla singola attività attribuita all'accusato (non sempre in sé illecita e comunque non in considerazione come illecito autonomo), giacché il "fatto" da riscontrare non è il singolo comportamento dell'associato, bensì la sua appartenenza al sodalizio, l'esistenza di uno stabile contributo ad esso, che i singoli comportamenti ben possono soltanto concorrere a dimostrare (Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Capraro, Rv. 273572; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699; Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221; Sez. 1, n. 29770 del 24/3/2009, Vernengo, in motivazione).

Quanto alle dichiarazioni dei collaboranti riferite a fatti che, secondo i giudici di merito, erano di conoscenza comune, delle quali lo stesso difensore non contesta la differenza ontologica ed il diverso regime interpretativo, si ricorda che *esse costituiscono dichiarazioni dirette e non de relato*, sicché la loro valenza probatoria è assolutamente piena e sufficiente a sé stessa, fatto salvo il vaglio di credibilità-attendibilità.

Costituisce orientamento condiviso, infatti, quello secondo cui non può definirsi *de relato* l'accusa, proveniente da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, riconducibile a un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati, poiché proprio per la sua qualità l'associato ha normalmente sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se, tenuto conto della gerarchia dell'organizzazione, il chiamante non ha avuto contatti diretti con tutti (Sez. 5, n. 5121 del 22/9/1998, Di Natale, Rv. ; Sez. 5, n. 24711 del 10/4/2002, Condello; Sez. 1, n. 11097 del 26/01/2006, Termini; Sez. 1, n. 38321 del 19/09/2008, Sarno)

Anche di recente si è ribadito che, in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (Sez. 1, n. 28239 del 20/2/2018, Micieli, Rv. 273344; Sez. 1, n. 23242 del 6/5/2010, Ribisi, Rv. 247585).

In tale ipotesi, infatti, le dichiarazioni restano riferite ad un fatto - la esistenza e la struttura della organizzazione nelle sue varie articolazione - che appartiene alla esperienza diretta, prima ancora che alla conoscenza, del propalante. E se possono

essere considerate, a seconda dei casi, più o meno affidabili, a causa dell'impossibilità di una verifica diffusa ai frammenti fattuali che compongono detta esperienza o al flusso circolare di informazioni attinenti a circostanze di interesse comune per gli associati, sono comunque idonee ad assumere rilievo probatorio, a condizione che siano supportate di volta in volta da validi elementi di riscontro in ordine al fatto riferito, riscontro che, come noto, può essere offerto anche dalle stesse dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia e la regola si applica, alle specifiche condizioni di verifica dettate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, anche a dichiarazioni rese entrambe (o tutte) *de relato* (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143; Sez. 6, n. 40899 del 14/6/2018, C., Rv. 274149).

Inoltre, è utile riaffermare – per comprendere viepiù la manifesta infondatezza delle eccezioni difensive – che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, qualora una chiamata in correità riguardi la condotta di partecipazione al sodalizio o di direzione dello stesso, un riscontro esterno individualizzante - idoneo, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. a conferire alla chiamata valore di prova -, è costituito dalla partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, atteso che, attraverso tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/3/2017, Musacco, Rv. 269658).

Deve essere, altresì, chiarito che, in tema di chiamata in correità relativa al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, i rapporti - consistenti in contatti, relazioni e frequentazioni - del chiamato con altri esponenti della organizzazione criminale e con i soggetti posti in posizione verticistica (*cd. relazioni qualificate*), di per sé soli inidonei a fondare la pronuncia di responsabilità per il suddetto reato, costituiscono elementi idonei a rappresentare riscontro esterno individualizzante ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. ed a fondare la pronuncia di affermazione di responsabilità in presenza di una chiamata ritenuta intrinsecamente attendibile ed in mancanza di un possibile significato alternativo (Sez. 2, n. 18940 del 14/3/2017, Musacco, Rv. 269659; Sez. 2, n. 6272 del 19/1/2017, Corigliano, Rv. 269294; Sez. 6, n. 9185 del 25/1/2012, Biondo, Rv. 252281).

4.1. Alla luce di tutto quanto sinora esposto, va evidenziato, nel caso della sentenza impugnata, che la doppia pronuncia conforme (soprattutto nel testo di quella di primo grado, con cui quella di appello si salda) – considerata come un *unicum* argomentativo al quale il Collegio può rivolgere complessivamente il fuoco della sua verifica - ha messo in risalto i rapporti personali tra i collaboratori di giustizia e il reciproco coinvolgimento nelle dinamiche (in continuo, frenetico divenire) dei gruppi camorristici di riferimento, nonché ha fatto riferimento ai reati fine risultati ascritti alla parte più

significativa dei collaboratori di giustizia ai fini della prova del reato associativo a carico del ricorrente.

Costituisce esempio dell'analisi effettuata dai giudici di merito l'esame delle dichiarazioni di Pariante Rosario, su cui molto si sofferma il ricorso.

Ebbene, esse sono state dettagliatamente analizzate e la Corte d'Appello ha logicamente e ampiamente spiegato le ragioni dalle quali desume, piuttosto che una inattendibilità e irrilevanza probatoria del suo narrato, la sua maggiore attendibilità, poiché il riferimento che egli opera a fatti accaduti prima del 2000 rende maggiormente sicure le ricostruzioni effettuate dal collaboratore che si dimostra, anche in tal modo, "intranee" di vecchia data, a conoscenza delle vicende profonde della nascita ed evoluzione del sodalizio camorristico riferito al cd. *clan Di Lauro*.

Con tale argomentazione specifica la difesa neppure si confronta, limitandosi, come detto, a rieditare anche in modo piuttosto generico le questioni già dedotte in appello.

Anche l'eccezione difensiva della mancata presenza - riferita dal Pariante - alla riunione per la successione al vertice del clan Di Lauro degli esponenti di spicco del gruppo Abbinante, è ben opposta dal provvedimento impugnato, con una motivazione non limitata a quanto dedotto in ricorso, bensì aperta a considerare i rapporti, in parte, di piena collaborazione ed integrazione del gruppo Abbinante nel *clan Di Lauro*, in parte, di non totale fiducia personale dei Di Lauro nei loro confronti, in ragione di vicende criminali che li hanno visti protagonisti negli anni e che sono ben spiegate dal giudice d'appello, in modo plausibile e attraverso il riferimento a dinamiche fisiologicamente spesso presenti nella vita di un'associazione mafiosa, fatte di rapporti di forza interni e di relazioni non sempre leali e anzi spesso internamente conflittuali, pur nella complessiva appartenenza ad una medesima galassia criminale costituita dal *macrosodalizio* di riferimento.

In tale contesto, è logicamente stato sostenuto dalla Corte d'Appello l'irrilevanza del dato che nella riunione predetta non fossero stati presenti gli Abbinante, i quali, come correttamente ha messo in evidenza la Corte d'Appello, per le ragioni anzidette, non avrebbero avuto comunque voce in capitolo sulla successione al vertice del macroclan (Di Lauro) di riferimento.

In sostanza, i giudici d'appello descrivono una fenomenologia dei gruppi camorristico/mafiosi molto comune: più famiglie criminali, dotate di una certa autonomia, si muovono all'interno di un unico, superiore gruppo o sodalizio, guidato dagli esponenti della famiglia egemone tra tutte.

Gli affari criminali sono più o meno suddivisi in misura condivisa, sebbene non siano impossibili frizioni e dissensi in merito a tale suddivisione negli anni, e i rapporti di fiducia tra i singoli esponenti sono soggetti a variabili e modifiche in base alle differenti evoluzioni dell'associazione ed ai singoli reati fine di volta in volta commessi.

La Corte d'Appello ben esprime questa innegabile, frequente evenienza - in risposta alle presunte aporie nei narrati dei collaboratori di giustizia rispetto alla riferibilità degli Abbinante al *clan Di Lauro* - attraverso l'evidenziazione di quanto logiche criminali che vedono sottogruppi già alleati tra loro e consociati in un unico, più grande "cartello" criminale entrare in fasi temporanea di precaria ostilità (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato), costituiscano dinamiche del tutto fisiologiche nella vita di un gruppo associativo complesso come quello descritto dai risultati probatori di merito.

Del resto, la *scissione* del 2004 tra le famiglie criminali già alleate dei Di Lauro e questi ultimi non origina, come giustamente mette in risalto la Corte d'Appello, da una estemporanea decisione, ma ha radici profonde in dissidi e dissapori pregressi.

Analoghe considerazioni valgono a ritenere la manifesta infondatezza anche della eccezione di illogicità della motivazione nella parte in cui avrebbe errato nel non dare valore alle dichiarazioni dei collaboratori Prestieri Maurizio e Prestieri Tommaso su dissidi ed allontanamenti tra le famiglie Di Lauro ed Abbinante in epoca antecedente al 2002.

A rafforzare la ricostruzione - quasi storica - delle vicende dei clan Di Lauro-Abbinante, va detto che i giudici di secondo grado evidenziano il "doppio volto" degli Abbinante. Un volto composito, fatto di autonomia e, al contempo, stretta partecipazione e intenso collegamento al macroclan di riferimento, sottolineando il loro duplice profilo associativo: quello maggiormente indipendente, dedito al traffico degli stupefacenti e facente capo direttamente ai tre fratelli Abbinante, Raffaele (in posizione che potremmo definire di "primus inter pares" nel proprio nucleo familiare, secondo le ricostruzioni del provvedimento impugnato), Guido e Antonio; quello di confederazione nel più ampio *clan Di Lauro*, al quale il ricorrente partecipa con un ruolo di evidenza, non soltanto per la riferibilità dell'egemonia all'interno della propria famiglia camorristica a lui ed ai suoi due fratelli e la diretta gestione dell'attività criminale di riferimento del gruppo - lo spaccio di droga nel territorio di competenza -, ma anche per la collaborazione attiva, rilevante e di elevato spessore criminale che gli è attribuita nell'ambito del macrosodalizio confederato, per cui commette numerosi omicidi diretti a realizzarne gli obiettivi di egemonia territoriale ed economico-criminale (cfr., per tutta questa ricostruzione, le pagine da 5 a 7, in particolare, della sentenza d'appello impugnata).

4.2. Quanto alle parti del motivo di ricorso riferite alla insufficienza dei dati probatori evidenziati dai giudici di merito (con riferimento alla gestione di una piazza di spaccio autonoma da parte degli Abbinante, che solo occasionalmente si rifornivano di stupefacenti dal clan Di Lauro, ed alla funzione da loro svolta di intermediari occasionali delle richieste estorsive del clan Di Lauro nel territorio di riferimento degli Abbinante), la loro manifesta infondatezza risulta evidente, a prescindere dalla già rilevata generale inammissibilità del motivo, in questa porzione, ancor più che in altre, poiché esso è

chiaramente rivolto a lamentare una illogicità della motivazione in palese discrasia con le argomentazioni effettivamente addotte dalla Corte d'Appello e dal giudice di primo grado; detta porzione è anche irragionevolmente fondata su una parcellizzazione delle risultanze istruttorie, laddove, invece, i giudici di merito hanno correttamente unito gli elementi di prova citati e le ulteriori emergenze in un unico percorso argomentativo caratterizzato, anzi, da coerenza e linearità motivazionale.

4.3. Sulla rilevanza dello stato detentivo rispetto alla partecipazione associativa mafiosa (il motivo si riferisce alla contestazione di cui al capo B), erra il ricorrente ad attribuire illogicità alla motivazione impugnata che, invece, tenendo ben presente i canoni interpretativi della giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato il mancato automatismo di qualsiasi cesura della condotta derivante dallo stato di restrizione carceraria e, anzi, la piena compatibilità delle vicende concrete della detenzione del ricorrente con gli sviluppi successivi della sua vita criminale compendiate nelle imputazioni

Ed infatti, costituisce giurisprudenza condivisa dal Collegio quella secondo cui, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento; ne consegue che solo l'oggettiva cessazione della consorceria criminale ovvero l'accertato recesso del singolo - desumibile da dati di fatto non costituiti dal mero stato detentivo - possono fornire certezza della cesura del legame con il sodalizio (Sez. 2, n. 8461 del 2471/2017, De Notaris, Rv. 269121; Sez. 1, n. 46103 del 7/10/2014, Caglioti, Rv. 261272; Sez. 2, n. 17100 del 22/3/2011, Curtopelle, Rv. 250021; Sez. 4, n. 2893 del 7/12/2005, dep. 2006, Attolico, Rv. 232883).

4.4. Infine, si evidenziano con il primo punto di ricorso vizi motivazionali relativi al capo B dell'imputazione quanto al merito della ricostruzione della partecipazione del ricorrente al *cartello Scissionista*: essa sarebbe stata desunta da generiche dichiarazioni di collaboratori di giustizia sul concorso del ricorrente in alcuni omicidi e sul fatto in sé del passaggio degli Abbinante a tale più recente sodalizio camorristico.

Ebbene, oltre alla già richiamata inammissibilità del motivo, tutto rivolto a pretendere un nuovo giudizio di fatto al Collegio (cfr. par. 2), deve evidenziarsi l'assoluta infondatezza della doglianza: le dichiarazioni sulle quali i giudici di merito hanno basato il loro convincimento sono molteplici, dettagliate e convergenti nel riferire il passaggio e

l'adesione del ricorrente al clan cd. Scissionista; i narrati sono stati ben analizzati dalla Corte d'Appello, e dal giudice di primo grado in particolare, alla cui motivazione ampia i giudici di secondo grado si riportano.

Molta importanza è poi riferita dalla difesa all'episodio dell'omicidio Montanino-Salierno, in relazione al quale non sarebbe stato provato il concorso morale, quale mandante, del ricorrente. Precisamente, si è dedotto il difetto di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha affrontato la questione dell'omesso riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Pariante Rosario in relazione alla decisione di uccidere Montanino, che sarebbe stata adottata nel corso di una udienza del processo contro Di Lauro Paolo, senza verifica della presenza del ricorrente in udienza in tale giorno.

Ebbene, il motivo è del tutto generico poiché non si confronta con le argomentazioni d'appello che rilevano come siano le stesse dichiarazioni del collaboratore a non indicare il giorno in cui venne deciso l'omicidio, ma si limitino a ricordare che tale decisione venne presa *nel corso di una udienza*.

Data tale risultanza probatoria, risulta senz'altro logica e corretta la ragione argomentativa utilizzata dai giudici di secondo grado, riferita al fatto che il ricorrente fosse detenuto nel periodo di riferimento del narrato.

Del resto, lo stesso difensore non indica nel ricorso la data dell'udienza che, se non ricompresa nel periodo detentivo del ricorrente, potrebbe avere una qualche valenza, sicché egli stesso consegna alla genericità il motivo, poiché non si vede quali esiti avrebbe potuto avere l'accertamento che si ritiene la Corte d'Appello non abbia compiuto.

5. Quanto al secondo motivo di ricorso (la sussistenza dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen.), la Corte d'Appello dà atto dei numerosissimi collaboratori che parlano del *ruolo apicale del ricorrente* e si richiama alla motivazione di primo grado che, come detto, forma un unico apparato argomentativo con quella d'appello.

Il ricorso, lungi dal contestare detta prova complessa (tutta dichiarativa) utilizzata dai giudici di merito, si limita a riprodurre il motivo d'appello riferito al fatto che la gestione di una piazza di spaccio con l'avallo del clan Di Lauro non sia di per sé sola indicativa di una partecipazione apicale al gruppo camorristico unico e "confederato" di riferimento.

Deve rilevarsi, pertanto, un vizio di genericità estrinseca dell'eccezione, oltre che la inammissibile richiesta di una rivalutazione in fatto della prova a carico del ricorrente.

Invero, il ricorso non tiene conto che la circostanza della gestione della piazza di spaccio non è singolarmente valutata dalla Corte d'Appello in chiave probatoria per la configurabilità dell'aggravante in capo al ricorrente, poiché, come detto, giocano un ruolo fondamentale, invece, le numerosissime, dirette dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che ricostruiscono le posizioni degli Abbinante e del ricorrente all'interno del

macroclan; si dimentica, in altre parole, che detta circostanza è stata inquadrata in un contesto di ricostruzione del ruolo dei componenti della famiglia Abbinante che li consegna complessivamente ad un destino di sussistenza a loro carico degli elementi per poter loro riferire un ruolo di primaria importanza all'interno della galassia criminale confederata facente capo a Paolo e Cosimo Di Lauro.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte preso in considerazione ed ammesso la paradigmatica esperienza di doppia appartenenza di soggetti ad associazioni dedite al traffico di sostanze stupefacenti, che fanno capo, a loro volta, a sodalizi più ampi ed unici (Sez. 2, n. 41736 del 9/4/2018, M., Rv. 274077; Sez. 6, n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Viscido, Rv. 265762; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258163; Sez. 6, n. 4651 del 23/10/2009, dep. 2010, Bassano, Rv. 245875) all'interno dei quali le singole famiglie confederate ripropongono i propri schemi verticistici interni, espandendoli nei rapporti con i vertici del macrosodalizio mafioso.

Sicché anche l'essere titolari di una piazza di spaccio per conto della propria famiglia criminale, confederata all'interno di un unico e più ampio sodalizio mafioso, può essere elemento dal quale si trae la convinzione del ruolo verticistico svolto all'interno di quest'ultimo.

E' quanto emerge nell'ipotesi sottoposta al Collegio, in relazione alla quale si comprende dalle motivazioni di merito che è proprio la capacità e la potenza criminale indiscussa del ricorrente, con ruolo di vertice nel clan familiare degli Abbinante nell'ambito dell'attività di traffico e spaccio di stupefacenti nella "piazza" di competenza (l'area alla periferia di Napoli denominata Scampia, Rione Monterosa), ad aver determinato l'inserimento del gruppo a pieno titolo nel *clan Di Lauro* prima e degli *Scissionisti* poi ed il ruolo di primo piano suo e dei suoi fratelli negli stessi "cartelli" camorristici di riferimento.

Deve affermarsi, pertanto, il seguente principio: *in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, la titolarità di una "piazza di spaccio" per conto della propria famiglia criminale, confederata all'interno dell'unico e più ampio sodalizio mafioso di riferimento, può costituire un elemento da cui desumere la sussistenza dell'aggravante di aver fatto parte del sodalizio stesso con ruolo apicale, qualora emerga che la capacità e la potenza criminale indiscussa del ricorrente nell'ambito dell'attività di traffico e spaccio di stupefacenti nella "piazza" di competenza aveva contribuito a determinarne l'inserimento in un ruolo di primo piano nell'unico macrosodalizio oggetto della contestazione.*

In ogni caso, nell'ipotesi di specie, come detto, il ruolo apicale del ricorrente in tali macrosodalizi (il clan *Di Lauro* e quello degli *Scissionisti*) si desume non soltanto dalla predetta constatazione ma da più elementi concreti, rappresentati dalle molteplici dichiarazioni, solo apoditticamente citate e genericamente contraddette dalla difesa.

Anche la circostanza riferita al fatto che il pentito Pariante aveva indicato i tre fratelli Abbinante, e non solo il ricorrente, in posizione paritaria nella compagine camorristica, mentre addirittura il collaboratore Riccio aveva attribuito a quest'ultimo un ruolo inferiore rispetto al fratello Raffaele, non ha rilievo per la configurabilità dell'aggravante contestata prevista dall'art. 416-bis, comma 2, cod. pen.

Il ruolo descritto per Abbinante Raffaele, a ben vedere, al più, come detto in altra sede, potrebbe essere considerato quello di *primus inter pares*, ma certo non escluderebbe la partecipazione verticistica ai gruppi camorristici *Di Lauro*, prima, e *Scissionisti*, poi, del ricorrente, il quale, insieme ai suoi due fratelli, si colloca comunque – nella ricostruzione di tutti i collaboratori di giustizia dichiaranti sul punto – al vertice della piramide di comando del clan Abbinante ed esponenzialmente, per conto del proprio gruppo, ai vertici (ovviamente più complessi, dal punto di vista strutturale) dei "cartelli" camorristici federati predetti.

Peraltro, l'eccezione di insussistenza dell'aggravante è stata genericamente proposta, senza specificare elementi di distinguo in relazione al capo A piuttosto che al capo B dell'imputazione, limitandosi, come detto, il ricorrente a dedurre apoditticamente l'impossibilità di desumere in astratto l'aggravante dalla posizione apicale costituita dal posizionamento sul dominio di una piazza di spaccio, sicché il difetto di specificità intrinseca è evidente.

Infine, egualmente inammissibile è l'argomento relativo alla mancata indicazione in sentenza dello specifico ruolo apicale ricoperto e, dunque, della compiuta descrizione del fatto aggravato ascritto al ricorrente, poiché non si deduce la sua rilevanza.

6. Il motivo nuovo proposto con la memoria difensiva a firma dell'avv. Vannetiello è infondato.

Anzitutto, deve darsi atto della tardività della memoria, depositata a questa Corte di legittimità solo in data 21.2.2019, con cui si deduce il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del ricorrente dal duplice omicidio Montanino/Salierno emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli il 18.5.2018, sentenza che il ricorrente produce. Inoltre, si deduce l'accertamento definitivo, contenuto nella predetta sentenza, sulla inattendibilità di 6 collaboratori di giustizia, che costituiscono una parte significativa delle fonti di prova a carico del ricorrente anche in questo processo.

Infine, si rileva che è stato disposto annullamento con rinvio nei riguardi del ricorrente anche con riferimento alla condanna per l'altro omicidio, egualmente ritenuto rilevante dai giudici di merito per la prova della sua partecipazione al clan degli Scissionisti, con sentenza depositata il 13.7.2018.

Ebbene, nonostante la memoria indichi il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per l'omicidio Montanino/Salierno in data 2.10.2018, il difensore ha ritenuto di proporle il deposito, accompagnandolo con una memoria esplicativa delle

ragioni di incompatibilità tra quel giudicato e quello che si formerebbe qualora il ricorrente venisse definitivamente condannato per il delitto di cui al capo B), solo un giorno prima dell'udienza dinanzi a questo Collegio.

Tuttavia, quand'anche si volesse applicare alla fattispecie un principio di favore per i diritti difensivi, pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità in presenza della necessità prospettata di acquisire sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen., nel merito, in ogni caso le eccezioni proposte non sono fondate e devono essere rigettate.

L'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338; Sez. 3, n. 8823 del 13/1/2009, Cafarella, Rv. 242767; Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, Hass, Rv. 211768. Vedi anche Sez. 1, n. 4704 del 8/1/2014, Adamo, Rv. 259414). Il principio è ribadito dal Collegio, che ricorda come anche la valenza delle dichiarazioni contenute nella sentenza passata in giudicato non sia stata ritenuta automaticamente recepibile nel processo in cui essa viene prodotta (*ex multis*, Sez. 6, n. 41766 del 13/6/2017, Laporta, Rv. 271096; Sez. 4, n. 12175 del 3/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270384).

Dunque, sulla base degli orientamenti citati, l'assoluzione dedotta non dà luogo a risultati automatici od obbligati, che determinino conseguenze sull'accertamento del delitto che è racchiuso nel provvedimento impugnato, né, tantomeno, un tale automatismo può ritenersi sussistente quanto alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori sentiti nei diversi giudizi, le quali, peraltro, come noto, in astratto possono essere sottoposte anche ad un vaglio frazionato (cfr. in particolare, Sez. 6, n. 5649 del 22/1/1997, Dominante, Rv. 208897, che ha ben chiarito come, in tema di chiamata di correo, è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto; con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione).

In ogni caso, la decisività dell'argomento assolutorio non è ben argomentata dal ricorrente che restituisce, in proposito, solo una parziale lettura della motivazione della sentenza impugnata e non valuta, d'altra parte, che i giudici della Corte d'Assise

Ancor meno risulta determinante, ovviamente, l'annullamento con rinvio della sentenza emessa a carico del ricorrente nell'altro omicidio preso in esame nel provvedimento impugnato (omicidio ai danni di Moccia Giovanni), con riferimento alla quale egualmente la memoria egualmente sconta il difetto di tempestività, essendo stato disposto detto annullamento molti mesi prima della odierna udienza: anche in tal caso, peraltro, nel merito, le ragioni di incompatibilità tra la motivazione impugnata e quella di annullamento con rinvio prodotta sono infondate.

Invero, per l'omicidio Moccia, come anche per l'omicidio Montanino-Salierno, il ricorrente omette di considerare, in punto di rilevanza e decisività dell'eccezione che propone, come la Corte d'Appello, nel provvedimento impugnato, non argomenti sulla necessità, ai fini della prova della partecipazione del ricorrente al clan degli Scissionisti, che non vi sia stata assoluzione per i reati di omicidio in parola, ma semplicemente si limita ad esporre un ragionamento ipotetico in astratto sulla rilevanza possibile di una sentenza assolutoria, non senza aver prima evidenziato che i due omicidi non costituiscono affatto *l'unico elemento di prova* che compone la tesi del passaggio degli Abbinante e del ricorrente al citato clan, ma configurano solo *un ulteriore elemento* (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Il motivo difensivo complessivamente dedotto nella memoria dell'avv. Vannetiello deve, pertanto, essere rigettato.

7. Si impone, pertanto, un complessivo rigetto del ricorso dell'imputato.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22 febbraio 2019.